

**Sigg.
Docenti
Direttore SGA
Personale ATA**
Bacheca registro elettronico
Albo on line
AT - Atti amministrativi generali

OGGETTO: Informativa concernente il regime delle incompatibilità dei dipendenti pubblici e procedura autorizzazione incarichi dipendenti delle pubbliche amministrazioni

La procedura per la richiesta e autorizzazione per lo svolgimento di incarichi e della libera professione da parte dei pubblici dipendenti è regolata dalle seguenti norme:

- art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”,
- art. 508 del D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 CNL- T.U. Scuola,
- art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche L.190/2012
- DPR n. 62 del 16/04/2013
- DPR n. 81 del 13/06/2023

In particolare l'art. 53, c.1, del D.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dal DPR n. 3 del 1957, che **vieta ai lavoratori pubblici l'esercizio di attività commerciali ed industriali, l'esercizio di professioni, l'assunzione di impieghi alle dipendenze di privati e di cariche in società aventi fine di lucro. La violazione del divieto si configura come giusta causa di recesso o di decadenza dall'impiego.**

Il medesimo art. 53 del D.lgs. 165/2001 ha tuttavia introdotto un regime di incompatibilità relativa, consentendo, in presenza di determinate condizioni sostanziali e procedurali, sia il conferimento di incarichi diversi dai compiti d'ufficio da parte delle Amministrazioni ai propri dipendenti, sia la possibilità di autorizzare incarichi provenienti da soggetti terzi.

Il c.5 dell'art. 53, riformato dalla legge n. 190 del 2012, prevede quindi che, in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, siano disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

La Circolare n. 3 del 19 febbraio 1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica aveva chiarito che le attività consentite sono un'eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità, con la conseguenza che il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell'attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all'impegno richiesto.

Per incarichi retribuiti oggetto delle autorizzazioni da parte dell'amministrazione di appartenenza devono intendersi tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Le condizioni ed i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un'altra attività sono di seguito sintetizzate:

- a. *la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico: sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;*
- b. *la necessità che l'attività svolta non sia in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione e con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione;*
- c. *la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicare il regolare svolgimento, con l'ulteriore precisazione che l'attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell'orario di servizio.*

In base a tali criteri sono da considerarsi:

Attività incompatibili:

- esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale;
- impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici;
- lezioni private a studenti frequentanti il proprio istituto, per quelli in altre scuole c'è l'obbligo di comunicazione al Dirigente;
- incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Attività pienamente compatibili che non necessitano di autorizzazione, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%:

- attività che sono esplicazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc.;
- attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro;
- attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
- partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato).

Attività compatibili previa richiesta di autorizzazione al Dirigente scolastico:

- incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l'attività principale;
- collaborazioni plurime con altre scuole;
- partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e di tipo non continuativo;
- cariche in società cooperative o in enti per i quali sia prevista una nomina riservata a ente pubblico anche con compenso.
- attività di amministratore di condominio limitatamente alla cura dei propri interessi;
- esercizio delle libere professioni per cui sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale;
- professioni non organizzate in ordini o collegi professionali non regolamentate (Legge 14/01/2013 n. 4)
- incarichi come revisore contabile.

Va precisato che l'esercizio della libera professione è subordinato anche alle seguenti ulteriori limitazioni:

- che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche;
- che l'eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica amministrazione.
- I limiti di cui ai due punti precedenti sono stabiliti dall'art. 1 comma 56 bis della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140.

D.lgs. n. 297/94 - Art. 508 c.10 Personale docente

La disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente, è rappresentata dalle disposizioni di cui all'art. 508 D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (richiamato dal D.lgs. 165 del 2001) e all'art. 33 del CCNL 2003".

In merito all'esercizio di attività incompatibili con la funzione docente il MIUR - Dipartimento per l'istruzione, con Nota del 29/07/2005, ha precisato che ai sensi del disposto di cui all'art. 508, comma 10, del D.lgs. n. 297/94, il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite ai fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Inoltre, ai sensi del comma 15 dell'art. 508 citato, al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, l'esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente con l'insegnamento impartito.

Personale ATA

Visto che l'art. 508 del D.lgs. 297/1994 è riferito al solo personale docente, il personale ATA può svolgere altri incarichi retribuiti solo se è titolare di un rapporto di lavoro part-time.



Lezioni private

Ai docenti è fatto divieto di impartire lezioni private agli studenti frequentanti il proprio istituto. Per gli studenti appartenenti ad altra scuola, invece, c'è l'obbligo di informare il Dirigente scolastico ed è necessario che l'attività non sia di fatto incompatibile con le esigenze di funzionamento della scuola (cfr. Cons. Stato, 18/10/1993, n. 393). La violazione delle prescrizioni in materia di lezioni private può comportare responsabilità disciplinari, nonché ulteriori conseguenze nel caso previsto

Dipendenti in regime di PART-TIME

Le disposizioni dell'art. 53 citato si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali (cfr. comma 6 del citato art. 53).

Va, tuttavia, precisato che ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n. 662/96, l'attività lavorativa subordinata, prestata in aggiunta a quella intercorrente con l'amministrazione scolastica, non può, in alcun caso, essere costituita con altra amministrazione pubblica.

I dipendenti in regime di part-time con orario non superiore al 50%, se iscritti ad albi professionali, non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una pubblica amministrazione (comma 56 bis dell'art. 1 della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140).

Collaborazioni plurime

Gli artt. 35 e 57 del CCNL 29/11/2007 consentono al personale docente ed ATA di prestare la propria collaborazione ad altre scuole.

Più specificamente l'art. 35 prevede che i docenti possano prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

L'art. 57 prevede che il personale ATA possa prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola; tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Per quanto concerne il pagamento si precisa che la spesa per la collaborazione plurima va imputata necessariamente ai fondi del progetto al quale la collaborazione stessa si riferisce. Infatti, la dotazione finanziaria del fondo di istituto può essere destinata unicamente a retribuire prestazioni di lavoro del personale interno all'Istituzione Scolastica.

Il compenso spettante per prestazioni effettuate in regime di collaborazione plurima rientra nella tipologia di quelli previsti dal contratto e quindi è assoggettato alle ritenute di legge. Con i docenti o dipendenti utilizzati in regime di collaborazione plurima, non dovrà essere stipulato alcun contratto di prestazione d'opera né tanto meno un contratto di collaborazione occasionale ma è sufficiente una lettera di conferimento di incarico con autorizzazione del dirigente scolastico della scuola dove prestano servizio.

Partecipazione ad associazioni o organizzazioni

Tradizionalmente il dovere di esclusività non opera in relazione a prestazioni di tipo gratuito, quali lo svolgimento di attività di volontariato.

Con il DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. N. 165/2001) è stato però introdotto l'obbligo per il dipendente pubblico di comunicare tempestivamente all'amministrazione di appartenenza la propria adesione ad associazioni e organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività lavorativa, a prescindere dal contenuto riservato o meno.

Tale disciplina precisa, inoltre, che non sono soggette a dovere di comunicazione le adesioni a partiti politici o organizzazioni sindacali (art. 5 del DPR n. 62/2013).

Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici

La banca dati Anagrafe delle Prestazioni è stata istituita dall'articolo 24 della Legge n. 412 del 30 dicembre 1991 per la misurazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche. Tale Legge ha subito nel corso degli anni numerose modifiche fino ad arrivare a quanto disposto dal D.lgs. 75/17, art. 8 e art. 22 comma 12, modificando l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, prevedendo una comunicazione tempestiva al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi agli incarichi conferiti a consulenti e dipendenti pubblici a partire dal 1° gennaio 2018.

La nuova norma impone che le amministrazioni pubbliche (ivi comprese le istituzioni scolastiche) che conferiscono o autorizzano incarichi ai propri dipendenti debbano darne comunicazione in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro quindici giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell'incarico, comunicando il relativo compenso erogato.

Per il personale non interno è necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione della scuola/ente di appartenenza i cui dati andranno digitati a sistema. I dati relativi a questa tipologia di personale vanno trasmessi a cura dell'amministrazione presso cui il personale stesso presta servizio.



Sono esclusi dagli obblighi di comunicazione relativi all'anagrafe gli incarichi svolti ed i compensi ricevuti nei casi indicati nella Circolare n. 5 del 29/05/1998 e riportati nella comunicazione del MIUR24/07/2002, prot. n.497.

Per il personale della scuola non devono essere elencati nel censimento tutti i compensi provenienti dal Fondo dell'Istituzione Scolastica per il Miglioramento dell'Offerta Formativa liquidati al personale per attività di insegnamento, per attività funzionali o per attività aggiuntive assegnate dal Dirigente scolastico.

Dovranno invece essere rilevati tutti gli incarichi affidati a dipendenti, collaboratori e/o consulenti esterni ai quali sono stati corrisposti compensi con fondi provenienti dal MIUR o extra MIUR.

Adempimenti personale

A. In occasione dell'assunzione in servizio del personale a t.i./t.d.:

- il dipendente sottoscrive, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità. Detta dichiarazione implica l'assenza di attività lavorative o professionali in essere, incompatibili con il rapporto di lavoro alle dipendenze della scuola;
- è opportuno che il dipendente, in quella sede, dichiari anche attività che ritiene compatibili con l'assunzione dell'impiego alle dipendenze della scuola poiché la valutazione di compatibilità è rimessa al Dirigente Scolastico e poiché alcune attività, pur compatibili, non possono essere svolte previa autorizzazione del Dirigente stesso.

Conseguenze:

- se il dipendente svolge una attività incompatibile, NON può assumere l'impiego alle dipendenze della scuola;
- le eventuali richieste di autorizzazione e/o aspettativa seguono necessariamente l'instaurazione del rapporto di lavoro pubblico e dunque non potranno essere concesse – anche laddove non subordinate alla valutazione di opportunità da parte del dirigente – senza che sia soddisfatta la condizione di cui sopra;
- in particolare, non è possibile “aggirare” una incompatibilità mediante la concessione dell'aspettativa ex art. 18, c. 3, CCNL 2007 o la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, poiché la sussistenza di un'attività incompatibile impedisce l'instaurarsi del rapporto di lavoro con la scuola;
- la dichiarazione ex D.P.R. 445/2000, se non veritiera, profila una responsabilità penale, rispetto alla quale il Dirigente ha obbligo di denuncia;
- la corresponsione di emolumenti percepiti senza autorizzazione è fonte di responsabilità contabile per danno erariale da parte del percettore (art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001)

B. Il personale in servizio interessato allo svolgimento di incarichi e altre attività lavorative, dovrà presentare preliminare istanza di autorizzazione utilizzando l'apposita modulistica nel rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione la cui richiesta è preciso onere del dipendente, la stessa va inoltrata all'Istituto prima del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei tempi per istruire la pratica, tenuto conto che l'amministrazione ha 30 gg. di tempo dalla ricezione dell'istanza per concedere la prescritta autorizzazione:

- Richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione disponibile in *Spaggiari ClasseViva_Menù docenti_Modulistica*
- Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati: disponibile su *Spaggiari ClasseViva_Menù docenti_Modulistica* e presso la *Segreteria Area Personale*

Sanzioni

Il lavoratore che non osservi i divieti di cui alla normativa citata in premessa **viene diffidato**, così come previsto dall'art. 63 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, dall'amministrazione di appartenenza **a cessare dalla situazione di incompatibilità**.

Decorso **quindici giorni** dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, il dipendente decade dall'impiego.

In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente e destinato ad incrementare il fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Il successivo comma 7-bis, introdotto dall'art. 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012, prevede che l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Il Direttore SGA avrà cura di verificare la puntuale attuazione delle procedure sopra stabilite per ciò che è di competenza del personale amministrativo.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa *Cinzia D'Amico*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

